



Comune di Monasterolo di Savigliano
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA
DELIBERAZIONE

N. 5

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **2023** addì **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE	VOTAZIONE
1	ALBERIONE GIORGIO	X		Favorevole
2	PROCHIETTO ANTONIO		X	Non vota
3	RASPO ANDREA	X		Favorevole
4	BOSIO ELENA	X		Favorevole
5	PIACENZA ESTER		X	Non vota
6	GIOLITTI MAURIZIO	X		Favorevole
7	ALESSO LUCIANO	X		Favorevole
8	GULLINO ANNALISA	X		Favorevole
9	ALLASIA MASSIMO	X		Favorevole
10	BORTONE GIUSEPPE	X		Favorevole
11	DI GIOVANNI ANDREA	X		Favorevole
		9	2	

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, Sig. BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE GIORGIO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione della dottoressa Bonetto, Responsabile posizione E.Q. Servizi finanziari, chiamata ad illustrare la proposta.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- l'art. 1 comma 682 L. 147/2013 stabilisce che: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 28.07.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2021;
- l'art. 1 comma 702 L. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Tenuto conto che in data 18.01.2022 è stata emanata la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif avente ad oggetto la *“Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”* e l'implementazione degli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del predetto servizio;

Dato atto che con tale provvedimento è stato, altresì, introdotto il relativo Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, (TQRIF), per il quale è prevista l'entrata in vigore con decorrenza 1.1.2023;

Rilevato che la predetta Deliberazione ARERA impone il rispetto di un set determinato di obblighi di servizio, anche sotto il profilo della trasparenza, ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi incluso il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti coincidente con l'Ufficio Tributi;

Dato atto che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2022, contestualmente alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025, si era debitamente proceduto con la presa d'atto dello Schema Regolatorio n. 1 previsto dall'art. 3 TQRIF in base alle determinazioni adottate dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), il Consorzio S.E.A., con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9;

Dato atto che l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che nelle premesse della predetta Delibera, l'Autorità precisa come *“alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all'Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima”*;

Vista la necessità, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, di introdurre nonchè di adeguare alcuni disposti del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, per una migliore definizione ed aggiornamento di alcune specifiche previsioni allo scopo di adeguarsi alle modifiche normative elencate in premessa e disciplinare riduzioni per utenze non domestiche ai sensi della legge 166/2016;

Evidenziato, in particolare, che si attendono chiarimenti in merito alla compatibilità di alcune prescrizioni regolatorie con la normativa tributaria ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi in capo agli enti locali in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, e che si procederà con i necessari ulteriori interventi;

Visto che l'art. 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito con la Legge n. 15/2021 è stato previsto che a decorrere dall'anno 2022 i comuni in deroga all'art. 1 comma 683 L. 147/2013 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Ritenuto che spetti comunque all'ente di adeguare il testo regolamentare alle modifiche di legge, al fine di rendere comprensibili ai contribuenti le novità introdotte con la predetta delibera, per quanto possibile e prima della scadenza del termine consentito del 30.4.2023, specificando le nuove definizioni, i nuovi o riformulati istituti a disposizione degli utenti che ne debbono essere informati, ed i nuovi adempimenti in capo all'Ufficio Tributi;

Dato atto che la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif introduce obblighi di servizio anche in capo a C.S.E.A., quale Ente Territorialmente Competente, che dovrà provvedere in merito e comunicare quanto di spettanza al Comune per gli adeguamenti di competenza entro i termini di legge;

Visto l'art. 53 comma 16 L. 388/2000 (Legge Finanziaria per il 2001) e s.m.i., in base al quale: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione."*

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2021, è stato previsto a regime che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 L. 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;"*

Dato atto che il legislatore, nella medesima norma, ha espressamente previsto che: *"In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;"*

Richiamati:

- l'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del*

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1 comma 767 L. 160/2019 ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

Dato infine atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamati:

- la l. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il D.Lgs. 116/2020 (Decreto Economia Circolare);
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 Legge Finanziaria 2007), direttamente o indirettamente richiamati dalla L. 160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- Visto il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 504/1992, direttamente o indirettamente richiamato dalla L. 160/2019.

Vista la bozza del regolamento TARI conseguente allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Richiamato il parere favorevole dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivi del presente provvedimento;
2. di modificare e integrare il regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.07.2020, modificato con la deliberazione n. 20 del 29.06.2021, rappresentando in grassetto le parti che vengono integrate o modificate, come segue:

“ - Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'art 1 comma 738 della Legge 160/2019, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. **Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, ratione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti**
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.
4. **I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento ovvero entro il diverso termine di legge eventualmente previsto.**

- Art. 1 bis Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. **Il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, l'attività di trattamento e smaltimento, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.**
2. **Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal contratto di servizio e dalla Carta della qualità integrata del servizio, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dalle disposizioni emanate da ARERA.**

- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale del 50% di abbattimento.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, come specificato al comma 1 e tenuto conto di quanto indicato nel comma 2. In tal caso, oltre che alle aree di produzione di rifiuti speciali, la detassazione si applica anche ai magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati al deposito od allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, e comunque delle aree dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare, a pena di decadenza, entro il mese di **gennaio (ovvero nel diverso termine**

previsto dalla normativa) dell'anno successivo a quello di riferimento, documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali con indicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare;

- Art. 10 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 *bis* D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (formulari,...). In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed è soggetta a conguaglio.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, per un periodo non inferiore a **due anni**, deve essere comunicata al Comune entro il termine **del 30 giugno di ogni anno**, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine ivi stabilito, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, **entro il 30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che

effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
9. Viene fatta salva ogni modalità operativa approvata con apposite norme regolamentari.

- Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario **redatto in base alle norme di legge, in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata dall'ARERA.**

- Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e deve assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della Legge 147/2013.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il **30 aprile di ciascun anno, ovvero entro il diverso termine previsto dalla legge.**
4. **La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**
5. Per garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, il Consiglio Comunale nella deliberazione annuale indicata nei commi precedenti, può prevedere una specifica tariffa per il servizio raccolta rifiuti vegetali a porta a porta.

- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, **a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui all'art. 29 bis del presente regolamento.**

- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche.

1. Il tributo è ridotto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 70% per le categorie non domestiche indicate al n. 16 dell'allegato "A" e del 50% per le categorie non domestiche indicate rispettivamente al n. 17 e al n. 20 dell'allegato "A" del presente regolamento.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate riduzioni/agevolazioni sulla tariffa rifiuti, per tenere conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria COVID -19.
3. E' fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche di avviare al riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 649 L. 147/2013. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è proporzionale al rapporto tra la quantità dei rifiuti avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti

di produzione Kd della categoria tariffaria di riferimento di cui alla tabella allegata al D.P.R. 158/1999, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:

- a) 25 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali sino al 25 per cento del totale dei rifiuti potenziali;
 - b) 50 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali oltre il 25 per cento e sino al 50 per cento del totale dei rifiuti potenziali;
 - c) 75 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali oltre il 50 per cento del totale dei rifiuti potenziali.
4. La riduzione di cui al comma precedente non può comunque superare il 75 per cento ed è riconosciuta su richiesta dell'utente che deve presentare annualmente, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (**ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa in materia**).
5. **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
- a) **i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;**
 - b) **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;**
 - c) **i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;**
 - d) **i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
 - e) **i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**
 - f) **i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).**
6. **Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Tributi comunica l'esito della verifica all'utente.**
7. **In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto ai sensi del presente articolo, la quota variabile è dovuta per intero ed è soggetta a conguaglio.**

- Art. 25 bis. Riduzioni cd. Antispreco.

1. **A decorrere dall'annualità 2023 è riconosciuta una riduzione della parte della variabile della tariffa in favore delle utenze non domestiche, che in via continuativa operano nel campo della produzione e della distribuzione di generi alimentari e che devolvono o cedono gli stessi, a titolo gratuito, ad associazioni assistenziali, di volontariato o altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione in favore di persone in maggiori condizioni di bisogno.**
2. **Per ottenere l'abbattimento tariffario il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente articolo, e deve presentare apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, allegando la documentazione di cui al comma 5.**
3. **Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della riduzione, per quanto non precisato nel presente articolo, trovano applicazione le definizioni di cui alla L. 19.8.2016 n. 166.**
4. **La riduzione della quota variabile della tariffa è riconosciuta nella misura del 10 per cento.**
5. **La quantità di beni e prodotti alimentari ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione, deve essere documentata prioritariamente sulla base della documentazione prevista dalla legge e delle comunicazioni del donante ove risultino indicati la data della cessione gratuita;**

- a) gli estremi identificativi del destinatario della donazione, e del soggetto incaricato del trasporto (qualora diverso dal donante);
 - b) la qualità ed il peso dei prodotti alimentari ceduti gratuitamente;
 - c) la dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni e dei prodotti ceduti redatta dai soggetti destinatari, ove risultino gli estremi dei documenti di trasporto e l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ed i prodotti ricevuti in conformità con le finalità istituzionali.
6. E' tuttavia ammessa, in via residuale e previa comunicazione all'Ufficio Tributi, la possibilità di documentare con altre modalità la donazione, purchè ne consentano l'attività di controllo.
7. La percentuale di riduzione viene applicata a consuntivo ed a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'Ufficio Tributi sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:
Utenze domestiche
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati
Utenze non Domestiche
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., l'attività svolta e codice ATECO dell'attività prevalente, sede legale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica, PEC);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è

verificato l'obbligo dichiarativo.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. **Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:**
 - o il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio
 - o il codice utente e il codice utenza
 - o la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio
7. **Nel caso di decesso del contribuente, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o a condurre i locali suscettibili di produrre rifiuti, hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza.**

- Art. 29 bis. -Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini TARI

1. **La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.).**
2. **In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.**
3. **Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:**
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. **Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.**
5. **Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**
6. **Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che**

comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

7. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

- Art. 31 Riscossione -Modalità e strumenti di pagamento

1. Il gestore della TARI invia almeno una volta all'anno, ai contribuenti l'avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.
2. La modalità di versamento della TARI avviene nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Il gestore della TARI può ricorrere alle seguenti modalità di pagamento:
 - modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali
 - attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
 - utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82.
3. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione;
4. Le scadenze del versamento del tributo TARI sono stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe;
5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento stesso.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 5,00 (cinque).

- Art. 31 bis Rateazione

1. Il gestore della TARI garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
 3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
 4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

- Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. **Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.**
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata
3. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

- Art. 33 bis- Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica importi addebitati

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il gestore della TARI, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. La risposta al reclamo deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - e) i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
 - f) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

- Art. 34. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi previsti dalla legge, entra in vigore il **primo gennaio 2023.**”

3. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che le disposizioni del Regolamento in oggetto si applicano *ex lege* a decorrere dal 1° gennaio 2023;

5. di dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale;

6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nelle sezioni dedicate, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato A.

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 sussistendo ragioni di urgenza nell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica
si esprime parere FAVOREVOLE in data 17/04/2023
sulla proposta di deliberazione n. 5 del 17/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARMELO MARIO BACCHETTA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si
esprime parere FAVOREVOLE in data 17/04/2023
sulla proposta di deliberazione n. 5 del 17/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAURA BONETTO

IL PRESIDENTE
F.to GIORGIO ALBERIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. CARMELO MARIO BACCHETTA

DIVENUTA ESECUTIVA

In data **26/04/2023**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
F.to DOTT. CARMELO MARIO BACCHETTA

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CARMELO MARIO BACCHETTA**